

LEGGE 26 FEBBRAIO 2010 - N. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Decreto-Legge 30.12.2009 n. 194 coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39

Art. 2 comma 4-bis.

Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010¹, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati²

Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

L. 28 DICEMBRE 2015 - N. 208 -

Art. 1 Comma 57

Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. 1 Comma 907

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge³ o dei parenti in linea retta, purché già proprietari⁴ di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.

¹ così modificato dalla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) art. 1 comma 41: "Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse";

² paragrafo inserito con Legge 28 dicembre 2015 n. 228 art. 1 comma 906 ("Le agevolazioni...coltivati");

³ "Dovendo ricorrere la convivenza, il beneficio non gli spetterà in caso di separazione personale ove intervenga l'autorizzazione a vivere separati e cessi effettivamente la convivenza" Notariato Studio 1-2016/T"

⁴ "Dovendo trattarsi precisamente di "proprietà", non è sufficiente la titolarità dei diritti reali di godimento. Per contro, appare sufficiente la comproprietà, che è pur sempre "proprietà", tenuto anche presente che il legislatore non ha richiesto "l'esclusiva proprietà"

Art. 1 Comma 705

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente⁵.

⁵ Vedasi in proposito la Circolare della Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10.04.2019 punto 1.6;